

REGOLAMENTO PER LA VISITA AI BENI CULTURALI DEL COMUNE DI BRINDISI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10.02.2020.

Art. 1

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.103 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii., disciplina l'accesso ai beni culturali del Comune di Brindisi, o comunque nella disponibilità con diritto d'uso, così come identificati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento e successivi aggiornamenti.

Per beni culturali si intendono quelli definiti dall'art.2, comma 2, del prefato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Comune di Brindisi intende rendere accessibili a pagamento, con ingresso differenziato ai sensi della successiva disciplina, le visite ai propri beni culturali, nell'intento di implementare la loro valenza turistica e destinare i proventi dei biglietti, di regola, al mantenimento strutturale e funzionale dei beni medesimi.

Art. 2

Per consentire la visita dei beni, all'inizio di ciascun anno la Giunta Municipale approverà un calendario con i giorni e gli orari in cui sarà possibile l'accesso e l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale. Il calendario sarà redatto tenendo conto della disponibilità di personale necessario all'apertura, custodia e chiusura.

Sino al momento dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, s'intenderà operante la calendarizzazione dell'anno precedente, ovvero il diverso regime transitorio approvato con atto dello stesso organo.

Con disposizioni del Dirigente preposto, si stabilirà un orario di servizio del personale che tenga conto delle esigenze di fruibilità del bene secondo il calendario stabilito dalla Giunta Municipale ed in conformità con le vigenti norme in materia di disciplina del lavoro.

Art.3

La gestione della fruizione di cui al presente regolamento, può avvenire in forma diretta o indiretta.

La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne al Comune, ovvero avvalendosi strumentalmente di soggetti terzi partecipati del Comune stesso e con modalità che fissino in capo a quest'ultimo ogni forma di indirizzo e controllo.

La gestione indiretta si attua mediante la concessione a terzi mediante gara, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., con ogni potere di vigilanza in capo al Comune sulla corretta esecuzione del rapporto concessorio.

Art.4

La visita del singolo bene culturale è stabilita previo pagamento di un biglietto di ingresso il cui costo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Municipale, con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 2, nel limite massimo di €5.

Sino al momento della fissazione annuale dell'importo a pagamento, varrà l'ultimo prezzo del biglietto approvato.

La Giunta Municipale stabilirà inoltre, di anno in anno, l'entità del costo del biglietto cumulativo per accedere all'intero novero dei beni, nonché per gruppi di visitatori oltre le 25 unità, le riduzioni da operare per gli utenti in età compresa tra i 10 e i 18 anni ed oltre 65 e le scolaresche, l'esenzione per i minori di anni 10 ed eventualmente la casistica di ulteriori esenzioni.

Il provvedimento della Giunta Comunale individuerà, altresì, le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso, compresa la verifica della possibilità del cumulo promozionale al momento della riscossione della tassa di soggiorno.

Il personale che curerà l'apertura, la custodia e la chiusura del singolo bene avrà anche il compito di controllare il possesso del biglietto d'ingresso da parte dei visitatori. Detto personale, inoltre, non potrà chiedere o accettare denaro neppure a titolo di regalia, né fungere da guida turistica.

Posta la finalità del biglietto d'accesso, l'ingresso resterà comunque gratuito per tutti i cittadini aventi la residenza nel Comune di Brindisi, ai sensi della legge anagrafica vigente.

Art. 5

La visita comprenderà, salvo prescrizioni diverse volta a volta necessarie, anche la possibilità di potere effettuare foto e/o filmati in sito. Tali rappresentazioni non potranno essere utilizzate in pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, sarà fatto divieto al pubblico di accedere ai beni con corpi contundenti, ad eccezione degli ausili per la deambulazione di cui avessero necessità i visitatori.

L'accesso ai portatori di handicap impossibilitati a deambulare sarà garantito secondo le norme di legge vigenti e con il supporto del personale addetto al bene.

Art. 6

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà rendere fruibili servizi aggiuntivi ed accessori a pagamento, quale offerta di completamento al pubblico, ai sensi dell'art.117 del richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art 7

I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento esposte presso gli accessi dei beni culturali, ovvero necessarie per la fruizione delle attività espositive a carattere temporaneo.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge, o comunque di rango superiore, che regolano la materia della valorizzazione e fruizione dei beni culturali.